

**STATUTO
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI DI CROTONE**



CONFINDUSTRIA CROTONE

**TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI**

**ART. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione provinciale degli industriali di Crotone, in forma abbreviata CONFINDUSTRIA Crotone.

L'Associazione, con sede legale in CROTONE, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Su delibera del Direttivo l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località della provincia.

**ART. 2
SCOPI**

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di:

- assumere ed esercitare la rappresentanza della categoria nei confronti delle Autorità provinciali, dei Sindacati dei lavoratori ed in genere dei soggetti esterni;
- tutelare gli interessi della categoria medesima nelle materie attinenti alla produzione, allo sviluppo economico, ai problemi del lavoro;
- coordinare l'attività degli associati in funzione degli scopi di cui ai precedenti alinea.



- promuovere, coordinare, partecipare e/o realizzare organismi ed iniziative nel campo della formazione.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve le funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e competenze fra le componenti del sistema.

Essa opera indipendentemente da condizionamenti esterni al Sistema organizzativo Confederale.

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza scopo di lucro. Persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza.

Per una migliore realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione può promuovere o partecipare ad organismi esterni, anche di natura imprenditoriale.

TITOLO II I SOCI

ART. 3 PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA

Possono aderire a CONFINDUSTRIA CROTONE come soci effettivi:

- a) le imprese, con sede legale nella provincia di Crotone, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
- b) le imprese, sempre con sede legale nella provincia, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta su



proposta del Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

ART. 4 AMMISSIONE E DURATA

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, compilata sugli appositi moduli e corredata dal certificato di iscrizione alla CCIAA, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico confederale, della Carta dei valori associativi, dei Regolamenti, nonché l'impegno al pagamento della quota una tantum di iscrizione e dei contributi deliberati a norma di Statuto, all'osservanza scrupolosa della disciplina associativa e di ogni disposizione emanata dagli organi dell'Associazione.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

Le domande vengono approvate dal Direttivo, sentito il parere del Presidente della Sezione interessata. Qualora quest'ultimo non si esprima entro il termine indicato nella comunicazione di trasmissione della domanda, il parere si intenderà favorevole.

In caso di pronuncia negativa del Direttivo, l'impresa potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.



L'adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal giorno successivo alla sua ammissione.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:
un contributo una tantum di iscrizione;
un contributo annuale, così come previsto dalla delibera contributiva vigente;
eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Crotone nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per il biennio in corso.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Per le adesioni che intervengono durante l'anno gli obblighi contributivi decorrono dall'inizio del trimestre in corso al momento dell'adesione.

Il cambio di denominazione o di ragione sociale non estingue il rapporto associativo e deve essere prontamente comunicato all'Associazione.

In base all'attività esercitata, le imprese sono raggruppate in sezioni omogenee con delibera di Giunta.

ART. 5 DIRITTI DEI SOCI

I Soci effettivi, in regola con i contributi associativi, hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

I Soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, delle Sezioni e dei Gruppi, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Restano, invece, escluse per i Soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta dell'Associazione e agli organi delle Sezioni e dei Gruppi.



Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

ART. 6 DOVERI DEI SOCI

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, il Codice etico confederale, la Carta dei valori associativi e le delibere assunte dagli organi associativi competenti.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dagli organi competenti.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

ART. 7 SANZIONI

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;



- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale

Le sanzioni vengono deliberate dalla Giunta.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 8 CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, comunicate con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio di iscrizione come previsto dall'art. 4;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 4.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;



- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per il successivo biennio.

TITOLO III GLI ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea;
la Giunta;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Proviviri;
Il collegio dei revisori dei Conti.

ART. 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le Imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna Impresa associata, semprechè in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo il seguente schema:

un voto pro capite a ciascuna impresa associata;
un voto aggiuntivo per tante volte il contributo minimo (o quota superiore alla metà) fino ad un contributo totale per impresa pari a quattro volte il contributo minimo;
per contributi totali superiori a quattro volte il contributo minimo ma inferiore a 8 volte, un ulteriore voto ogni due volte il contributo minimo (o quota superiore alla metà);
per contributi superiori a 8 volte il contributo minimo, un ulteriore voto ogni 4 volte il contributo minimo (o quota superiore alla metà).

Ai Soci iscritti in corso d'anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro bollato ed annualmente vidimato; di esso potranno prenderne visione solo le aziende al corrente con il versamento dei contributi associativi.



Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare all'Azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili ed il Direttore.

ART. 11 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente vicario;
- b) eleggere i componenti elettivi della Giunta;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- d) eleggere i Probiviri;
- e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- g) approvare il bilancio consuntivo e preventivo
- h) approvare la delibera contributiva;
- i) modificare il presente statuto;
- j) sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- k) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 12 RIUNIONI, CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, la Giunta, ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da tanti soci, in regola con i contributi associativi, che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.



L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo raccomandata, o fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a sette giorni.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci aventi diritto; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente o da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente o da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 13 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Sono componenti della Giunta:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente vicario;
- c) il Past-President, purché ancora socio;
- d) i Presidenti delle Sezioni merceologiche. Le Sezioni che contano complessivamente almeno 30 voti hanno diritto ad un seggio aggiuntivo;
- e) il Presidente del Comitato Piccola Industria e due membri aggiuntivi;



- f) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e due membri aggiuntivi;
- g) n. 5 componenti eletti dall'Assemblea.

Fanno inoltre parte della Giunta, senza diritto di voto:

n. 2 componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione.

I componenti la Giunta durano in carica un triennio. Essi sono rieleggibili, ma per non più di un triennio consecutivo allo stesso titolo.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.

Per i componenti aggiuntivi di cui al secondo comma, in caso di cessazione, il Presidente provvede alla sostituzione.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso della Giunta.

Art. 14

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Spetta alla Giunta:

- a) nominare la Commissione di designazione;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente e il Vice Presidente vicario;
- c) eleggere i componenti elettivi del Direttivo;
- d) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- e) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- f) deliberare le direttive generali per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- g) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- h) approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) adottare le sanzioni previste dall'art. 7;
- j) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- k) su proposta del Direttivo, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;



- l) su proposta del Direttivo decidere sulle domande di costituzione delle Sezioni presentate dalle Imprese associate, sul raggruppamento o suddivisione delle Sezioni già costituite, deliberare sul regolamento che ne disciplina il funzionamento;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- n) proporre all'Assemblea la delibera contributiva;
- o) proporre all'Assemblea i Revisori contabili;
- p) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

ART. 15 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La Giunta è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente o da chi presiede, salvo quanto previsto dalla disposizione generale sulle cariche.

Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno i due quinti dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente o di chi presiede.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente o da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta stessa.

Alla riunione sono invitati i Revisori contabili e i Probiviri, senza diritto di voto.



Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

ART. 16

COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL DIRETTIVO

Il Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice presidente vicario;
- c) dal Past President;
- d) dal Presidente della Piccola industria;
- e) dal Presidente dei Giovani Imprenditori;
- f) da tre componenti eletti dalla Giunta.

I componenti del Direttivo eletti dalla Giunta durano in carica un triennio. Essi sono rieleggibili ma per non più di un triennio consecutivo.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti elettivi durante il loro mandato, essi sono sostituiti dalla Giunta. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Direttivo.

Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre. giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente o da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Presidente può invitare al Direttivo i due componenti aggiuntivi di Giunta, di nomina presidenziale.



ART. 17

ATTRIBUZIONI DEL DIRETTIVO

Spetta al Direttivo:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
- d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione ;
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune;
- h) predisporre ed approvare il Regolamento di Tesoreria e di organizzazione del lavoro e dei servizi;
- i) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea;
- j) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- k) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- l) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

ART. 18

PRESIDENZA

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta della Giunta.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell'Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di raccogliere



proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto dalla Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica due trienni, con maggioranza qualificata per il secondo triennio. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta.

Art. 19

VICE PRESIDENTI

Nella realizzazione del programma triennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da tre Vice Presidenti, di cui il Presidente del Comitato Piccola Industria ed il Presidente dei Giovani Imprenditori, di diritto, ed un Vice Presidente vicario eletto dall'Assemblea, su proposta del Presidente.



L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente il Vice Presidente vicario e le deleghe affidate ai Vice Presidenti.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti di diritto durano in carica e sono rieleggibili secondo quanto disciplinato dai rispettivi regolamenti.

Il Vice Presidente vicario dura in carica un triennio e scade contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, decade con la nomina del successore.

Il Vice Presidente vicario è rieleggibile per non più di un triennio successivo a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Nel caso che venga a mancare durante il periodo di mandato, è sostituito, su proposta del Presidente, dall'Assemblea e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 20 PROBIVIRI

L'Assemblea, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

I Probiviri eleggono fra loro il Presidente.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le



componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Crotone, che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

I Probiviri intervengono, anche d'ufficio, in tema di irregolarità nelle procedure elettive.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno



proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri esaminano i ricorsi degli Associati contro i provvedimenti sanzionatori, come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art 21

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea elegge, su proposta della Giunta ed in un anno diverso da quello di elezione del Presidente, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente. Tutti i componenti non possono rivestire altra carica interna all'Associazione.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica un triennio, e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.



I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Il Collegio si riunisce con cadenza trimestrale. I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sottoscritti dal Presidente del Collegio e da tutti i revisori.

ART. 22

COMITATO PICCOLA INDUSTRIA

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Comitato Piccola Industria che ha compiti consultivi e propositivi.

Le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato sono stabilite con regolamento approvato dalla Giunta.

ART. 23

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria. La struttura, la composizione, l'attività ed il funzionamento del Gruppo sono ispirati alla normativa vigente in sede confederale e sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea del Gruppo nonchè, su proposta della stessa, dalla Giunta dell'Associazione.

Art 24

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 20 e 21 del presente statuto.

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice etico.

A tal fine i Proviviri vengono richiesti di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo professionale e personale dei candidati.



Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione di quelle previste all'Art. 21, ove i Revisori siano esterni all'Associazione.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, per l'accesso alla carica di Presidente e di componente del Direttivo è richiesta la regolarità del completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

L'accesso a tutte le cariche associative è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Il Legale rappresentante di un'Azienda associata non può assumere incarichi associativi qualora ricopra, con altra Azienda, cariche direttive in una Associazione diversa dalla Confindustria e costituita per scopi analoghi.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

L'elezione alle cariche direttive, nonché a quelle di Probiviro, di Revisore dei Conti e di componente della Commissione di Designazione, deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto. Salvo la procedura particolare prevista per la Presidenza ed i Revisori contabili, l'elezione avverrà su liste di candidati liberamente espressi dai componenti dell'organo competente all'elezione stessa. A tal fine i componenti dell'organo interessato verranno invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati.

Infine, allorché si tratti di eleggere i componenti di un collegio, o comunque cariche plurime, ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati che non superi i 2/3 dei seggi da coprire.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Tutte le persone investite di cariche sociali che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite, con il primo dei non eletti o, in mancanza e/o in caso di indisponibilità, procedendo a nuove elezioni.

Non sono altresì rieleggibili per il triennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel triennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

I criteri di cui al presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per le cariche concernenti le Sezioni merceologiche, il Comitato Piccola Industria e il Gruppo Giovani Imprenditori.



TITOLO IV ARTICOLAZIONI INTERNE

Art. 25

ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI

I Soci dell'Associazione sono raggruppati, in base all'attività da essi esercitata in sezioni merceologiche.

La Sezione è costituita con un numero minimo di cinque aziende.

Su proposta del Direttivo dell'Associazione, la Giunta approva le domande di costituzione di nuove sezioni, delibera il Regolamento di funzionamento ed ha facoltà di raggruppare e suddividere le sezioni già costituite.

Le Sezioni hanno il compito di curare la trattazione dei problemi di interesse specifico delle Aziende partecipanti, rappresentare gli interessi delle Imprese negli altri organi dell'Associazione, sviluppare lo spirito di solidarietà delle Imprese che ne fanno parte.

Sono organi delle Sezioni l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente ed il Vice Presidente.

TITOLO V FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 26

FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote una tantum di iscrizione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo



cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 27

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il terzo trimestre dell'anno, il Direttivo predispone il bilancio preventivo dell'anno in corso ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente, da sottoporre all'Assemblea, previa delibera di Giunta, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 28

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione una quota una tantum fissata dalla Giunta.

Essi sono, inoltre, tenuti alla corresponsione all'Associazione del contributo annuo che è determinato, per ciascun anno, nella misura stabilita, su proposta della Giunta, dall'Assemblea ordinaria dell'anno precedente.

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Ai Soci che non sono in regola con quanto previsto dall'art. 6 e dai commi precedenti del presente articolo non sono attribuiti i voti in Assemblea, nè il diritto a concorrere alla formazione della Giunta secondo l'art.11.

I loro rappresentanti non possono ricoprire cariche associative né rappresentare l'Associazione in organi ed enti esterni. La constatazione dell'inadempienza avviene a cura della Giunta.

TITOLO VI



MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i Soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 30

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono formulate e proposte dalla Giunta e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i Soci.

NORMA TRANSITORIA

"Al fine di armonizzare le disposizioni del presente Statuto con le norme dettate dal precedente, il Presidente e tutti gli organi sociali rimangono in carica per un ulteriore anno rispetto al mandato corrente.

Qualora il Presidente dovesse rassegnare le proprie dimissioni prima del completamento dell'ulteriore anno di durata in carica, decadranno automaticamente tutti gli altri Organi sociali"

Approvato dall'Assemblea Generale del 29 settembre 2005

